

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

D.g.r. 11 luglio 2012 - n. IX/3753**Approvazione delle «Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti» (ERIR)» - Revoca della d.g.r. n. 7/19794 del 10 dicembre 2004**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 «Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», come modificato dal d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238 «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», ed in particolare l'art. 14 «Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione»;

Visto il d.m. 9 maggio 2001 «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante», di attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 334/99 sopra menzionato;

Vista la d.g.r. n. 7/9775 del 17 luglio 2002 «Approvazione dello schema di convenzione che disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Lombardia, il comune di Sannazaro de' Burgundi (PV) e Ferrera Erbognone (PV) nella fase di applicazione sperimentale, relativamente agli stessi comuni, delle disposizioni contenute nel dm ll.pp. 9 maggio 2001»;

Vista la d.g.r. n. 7/19794 del 10 dicembre 2004 «Linee guida per la predisposizione dell'elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti», elaborata sulla scorta della sperimentazione effettuata ai sensi della d.g.r. 7/9775 sopra citata e secondo quanto previsto dal d.lgs. 334/99 art. 18 «Competenza della Regione», punto c);

Vista la ricerca effettuata dal Politecnico di Milano durante l'anno 2010, sulla base dell'accordo tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano «Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante e dei territori limitrofi», approvato con d.g.r. 8/10721 del 2 dicembre 2009, per una verifica dello stato di attuazione della d.g.r. n. 7/19794 del 2004, una valutazione delle criticità emerse in fase di applicazione della medesima da parte dei comuni lombardi ed una proposta di percorso alternativo per la formulazione dell'elaborato RIR, in accordo con gli aggiornamenti normativi nazionali intervenuti e l'allineamento a quanto previsto nel d.m. ll.pp. del 9 maggio 2001;

Considerate altresì le risultanze della ricerca sopra citata, che hanno portato all'elaborazione di un documento, recepito dalla Regione Lombardia con decreto n. 13571 del 23 dicembre 2010, avente per oggetto: «Linee guida per la predisposizione dell'ERIR, elaborato dal Politecnico di Milano Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «G.Natta» in attuazione del progetto «Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante e dei territori limitrofi»;

Considerati inoltre:

1. il mancato trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni in tema di Aziende a Rischio d'incidente rilevante, previsto dall'art. 72 del d.lgs. 112 del 31 marzo 1998, a causa della mancata emanazione del d.p.c.m. previsto dall'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2. l'avvenuto aggiornamento della normativa nazionale, intervenuto con il d.lgs. 238/2005 successivamente alla d.g.r. n. 19794 del 2004;

Ravvisata conseguentemente la necessità, alla luce dei precedenti punti 1 e 2, di aggiornare i contenuti della d.g.r. 7/19794 del 2004, e in particolare di individuare criteri conformi a quelli già previsti a livello nazionale dal d.m. ll.pp. 9 maggio 2001 al fine di garantire l'applicazione di criteri di pianificazione territoriale in tema di RIR corrispondenti alla normativa statale vigente sull'intero territorio regionale;

Visto il documento tecnico «Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)»- allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - elaborato e condiviso dal tavolo tecnico convocato dalla Struttura Prevenzione del Rischio Industriale e a cui hanno partecipato, condividendone i contenuti, la D.G. Territorio ed Urbanistica e la D.G. Sanità, nonché ARPA - Lombardia, il Comando Regionale della Lombardia dei Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale, l'Unione delle Province Lombarde e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Sezione regionale della Lombardia;

Considerato che il documento tecnico sopra citato, concretizza la necessità di aggiornamento del documento allegato alla d.g.r. n. 19794 del 2004;

DELIBERA

1. Di approvare il documento tecnico «Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)», allegato 1 alla presente deliberazione e sua parte integrante e sostanziale;

2. Di revocare la d.g.r. 7/19794 del 10 dicembre 2004 dalla data della pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE E L'APPROVAZIONE DELL'ELABORATO TECNICO RISCHI INCIDENTI RILEVANTI (ERIR) NEI COMUNI CON STABILIMENTI A RISCHIO D'INCIDENTE RILEVANTE

- 1** **PREMESSA**
- 2** **VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DEGLI STABILIMENTI A RIR NELLA REGIONE LOMBARDIA**
 - 2.1 *Premessa*
 - 2.2 *Scelta delle ipotesi incidentali di riferimento*
 - 2.3 *Valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali*
 - 2.4 *Vulnerabilità del territorio su cui è insediato lo stabilimento RIR*
 - 2.4.1 *Vulnerabilità territoriali*
 - 2.4.2 *Vulnerabilità ambientali*
 - 2.5 *Impatti degli scenari incidentali sugli elementi vulnerabili*
- 3** **ERIR**
 - 3.1 *Documento ERIR*
 - 3.1.1 *Quando è necessario*
 - 3.1.2 *Cosa deve contenere*
 - 3.2 *Allegati al documento*
 - 3.2.1 *Allegato 1*
 - 3.2.2 *Allegato 2*
 - 3.2.3 *Allegato 3*
 - 3.2.4 *Allegato 4*
 - 3.2.5 *Allegato 5*
 - 3.3 *Procedimento di approvazione e recepimento dell'ERIR negli strumenti di pianificazione*
 - 3.3.1 *Documento unico per più comuni*
 - 3.3.2 *Aggiornamento dell'ERIR*
 - 3.4 *Limiti pianificatori*
 - 3.5 *Indicazioni applicative*
 - 3.5.1 *Aree ad alta concentrazione di stabilimenti RIR*
 - 3.5.2 *Flow chart esplicativi*

ALLEGATO A: check list documenti aggiornati, che il comune può consultare per la redazione dell'ERIR - da compilarsi a cura del gestore

1 PREMESSA

Da sempre gli obiettivi pianificatori si devono interfacciare con le esigenze insediative delle realtà locali, siano esse di tipo residenziale che produttivo. Vi è pertanto la necessità di una verifica preventiva della compatibilità tra tipologie insediative diverse, oltre che della loro collocazione all'interno del contesto territoriale ed ambientale.

Per quanto concerne le aziende a rischio d'incidente rilevante, il loro inserimento nel tessuto urbano evidenzia la necessità di una trattazione specifica, e di un'attenzione tale da prevedere che la pianificazione sia particolarmente attenta e sensibile a tale tematica, in virtù dell'impatto, reale e percepito, che l'insediamento di tali aziende può avere sulla popolazione.

In attuazione dell'articolo 14 del DLgs 334/99, dove viene trattata la compatibilità territoriale delle aziende a rischio d'incidente rilevante, la normativa nazionale prevede i seguenti provvedimenti attuativi:

- d.m. 15 maggio 1996, relativamente ai depositi GPL
- d.m. 20 ottobre 1998, relativamente ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici
- d.m. 9 maggio 2001, per altri stabilimenti soggetti al DLgs 334/99 che non rientrano nelle precedenti normative settoriali.

La Regione Lombardia, a seguito di progetti sperimentali e ricerche in tema di pianificazione territoriale dei comuni in cui sono insediate aziende a rischio d'incidente rilevante¹, ha ritenuto opportuno elaborare delle linee guida, per rendere oggettivi ed uniformi, sul territorio regionale, i criteri applicativi della normativa nazionale, con particolare riferimento alla metodologia per la predisposizione dell'Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR), della sua approvazione e del suo aggiornamento, così come previsto dal D.M. 9 maggio 2001, articolo 2 comma 3.

Le presenti linee guida, in attuazione di quanto previsto dal DLgs 334/99, si pongono pertanto l'obiettivo di facilitare i comuni nella predisposizione dell'Elaborato RIR (ERIR), previsto nei comuni in cui vi sono aziende a rischio d'incidente rilevante, o sul cui territorio ricadano gli impatti degli scenari incidentali individuati da tali aziende. Questo obiettivo è perseguito anche attraverso un elenco, per i gestori degli stabilimenti, dei dati ed il formato di trasmissione dei medesimi, che servono alle amministrazioni comunali per la predisposizione dell'ERIR.

Appare opportuno precisare che, come già evidenziato nel DM 9 maggio 2001, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva Europea, le linee guida devono indicare i limiti, le modalità e gli strumenti urbanistici per l'accettabilità territoriale ed ambientale del rischio. In tal senso, le linee guida non sono finalizzate ad un generico miglioramento progressivo della sicurezza, o messa in sicurezza del territorio, ma ad identificare, nell'ambito delle attribuzioni proprie della disciplina urbanistica, le modalità di miglioramento della vulnerabilità territoriale e ambientale².

Il presente documento definisce, in particolare:

- Le informazioni necessarie ed il formato attraverso cui tali informazioni devono essere trasmesse dai gestori degli stabilimenti alle amministrazioni comunali,

1 - **D.g.r. 12 luglio 2002 _ n. 7/9775** - Approvazione dello schema di Convenzione che disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Lombardia, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) ed il Comune di Ferrera Erbognone (PV) nella fase di applicazione sperimentale, relativamente agli stessi Comuni, delle disposizioni contenute nel d.m. LL.PP. 9 maggio 2001.

- Accordo tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica "G.Natta" dal titolo "Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante e dei territori limitrofi" _ Anno 2010.

2 - **Parere del Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale per l'attuazione del DM 9 maggio 2001**, relativo alle "Linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate da stabilimenti soggetti alla direttiva "Seveso", da adottare ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238" - Maggio 2006.

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

- Le procedure per l'elaborazione dell'ERIR,
- La cartografia minima da allegare all'ERIR,
- L'iter di approvazione dell'ERIR all'interno della pianificazione comunale.

2 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DEGLI STABILIMENTI A RIR NELLA REGIONE LOMBARDIA

2.1 Premessa

La compatibilità territoriale degli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante è una caratteristica che dipende sia dal territorio in cui l'azienda è insediata, sia dalla tipologia e dalla gestione dello stabilimento; in particolare la progettazione degli impianti, la gestione, i presidi di sicurezza presenti, la manutenzione e la formazione del personale occupato svolgono un ruolo rilevante sia nel calcolo della probabilità di accadimento, sia nella valutazione degli impatti che gli scenari incidentali individuati possono determinare, e sono i criteri ispiratori delle valutazioni presenti in questo documento.

La compatibilità si determina seguendo i seguenti passi:

- a. Individuazione delle aziende RIR che sono insediate nel territorio comunale
 - a.1. Per ogni azienda RIR presente nel comune:
 - Individuazione delle ipotesi incidentali di riferimento
 - Valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali
 - Impatti degli scenari incidentali sugli elementi vulnerabili insistenti sul territorio comunale.
- b. Individuazione delle vulnerabilità presenti nel territorio comunale
- c. Valutazione della compatibilità tra gli impatti degli scenari incidentali ricadenti nel territorio comunale (anche di aziende insediate in comuni limitrofi) e gli elementi vulnerabili insistenti sul territorio comunale

Il presente capitolo dovrà essere utilizzato sia dai gestori, per l'individuazione dei dati da fornire alle amministrazioni comunali, sia dai tecnici comunali in fase di redazione dell'ERIR.

2.2 Scelta delle ipotesi incidentali di riferimento

Le ipotesi incidentali di riferimento, sono quelle che il gestore ha identificato e che emergono dai Rapporti di Sicurezza (RdS) e dalle analisi del rischio effettuate dalle aziende RIR.

- A. Qualora vi sia un'approvazione esplicita della documentazione prodotta dal gestore, le ipotesi incidentali di riferimento sono quelle approvate dall'autorità competente. Se l'approvazione formale non è ancora stata effettuata, il comune dovrà utilizzare gli scenari proposti dal gestore, eventualmente corretti una volta avvenuta l'approvazione da parte dell'autorità competente.
- B. Qualora non vi sia un'esplicita approvazione delle ipotesi elaborate dal gestore, il comune potrà utilizzare gli scenari incidentali proposti dal gestore dello stabilimento, aggiornandoli con le eventuali integrazioni fornite dal gestore a seguito delle evidenze del rapporto finale della verifica ispettiva del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) o con ulteriori eventuali approfondimenti; Restano valide le indicazioni previste all'articolo 14, commi 5-bis e 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..
- C. Nella scelta delle ipotesi incidentali di riferimento il gestore dovrà utilizzare, come guida, la normativa specifica per l'elaborazione dell'analisi del rischio e del rapporto di sicurezza, ricorrendo ai modelli matematici più consoni per l'individuazione delle aree di danno, a seconda della pericolosità delle sostanze presenti nello stabilimento, della massima quantità di sostanza coinvolgibile in un incidente, dell'ubicazione del punto di rilascio delle sostanze, della durata dell'incidente e delle condizioni del processo che influenzano le conseguenze incidentali.

2.3 Valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali

Le distanze di danno, collegate agli eventi incidentali reputati credibili dal gestore dello stabilimento, sono riferite agli effetti di danno previsti dalla normativa nazionale citata in premessa, riportati nella tabella seguente:

Tabella 2.2.1: valori di soglia

Scenario incidentale	Categoria effetti				
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni alle strutture/effetti domino
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	12,5 kW/m ²
BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	359 kJ/m ²	200 kJ/m ²	125 kJ/m ²	200-800 m (secondo la tipologia del serbatoio)
Flash-fire (radiazione termica istantanea)	LFL	½ LFL			
VCE (sovrapressione di picco)	0,3 bar (0,6 in spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar
Rilascio tossico (dose assorbita)	LC50 (30 min, hmn)		IDLH		

In questa valutazione particolare attenzione riveste l'effetto domino, rilevante qualora le sostanze coinvolte nell'evento incidentale siano infiammabili o esplosive.

Per gli scenari incidentali che coinvolgono l'ossigeno, in letteratura non è reperibile una soglia di elevata letalità, così come previsto dal DM 9 maggio 2001. In tal caso, si possono prendere come riferimento i valori assoluti della percentuale di Ossigeno in aria, al di sopra dei quali si possono verificare incendi e/o esplosioni in presenza di sorgenti di innesco; pertanto può essere assunta la soglia del 21% di O₂ per la soglia dell'elevata letalità.

2.4 Vulnerabilità del territorio su cui è insediato lo stabilimento RIR

La vulnerabilità del territorio su cui è insediato lo stabilimento RIR è importante per valutare la compatibilità urbanistica, in quanto la presenza di elementi sensibili anche correlati allo stato di salute della popolazione, siano essi di tipo antropico o ambientale, determina la necessità di stabilire misure di salvaguardia per tutelare la salute delle popolazione e preservare nel tempo le caratteristiche territoriali e ambientali.

Gli elementi vulnerabili possono essere puntuali, lineari o areali; di ognuno di essi è importante stabilire le caratteristiche di vulnerabilità, territoriali o ambientali:

2.4.1 Vulnerabilità territoriali

Gli elementi che presentano vulnerabilità territoriali possono essere suddivisi in:

- strutture strategiche (centrali elettriche, stazioni, aeroporti, strade, ferrovie, acquedotti, oleodotti, reti di servizi quali gas, energia..)
- strutture vulnerabili al chiuso (strutture sanitarie e socio-sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, centri sportivi, oratori, cinema, alberghi, centri commerciali, poli fieristici..)
- luoghi aperti temporaneamente soggetti ad affollamento (fiere, mercati, parchi urbani..)

Ad essi è collegato un grado di vulnerabilità che dipende da:

- Funzione urbanistica, sociale o sanitaria associata
- Indice di edificabilità territoriale
- Livello di affollamento (numero di persone massimo contemporaneamente presenti, periodicità di frequentazione)
- Tipologia prevalente di soggetti presenti in relazione allo stato di salute, alla capacità di autonomia e di locomozione (degenti, anziani, persone non autosufficienti, bambini, adolescenti, adulti, ...)
- Capacità di evacuazione (tempi medi necessari alla messa in sicurezza)

Una volta identificati gli elementi vulnerabili, gli stessi dovranno essere associati alle categorie ammissibili, descritte nella successiva Tabella 3.2.4.1 "Categorie territoriali".

2.4.2 Vulnerabilità ambientali

Gli elementi che presentano vulnerabilità ambientali sono:

- beni classificati quali beni paesistici ed ambientali, secondo la normativa vigente (DLgs 42/04 e smi)
- aree naturali protette (parchi..)
- risorse idriche superficiali (corsi d'acqua ..) e sotterranee (pozzi per l'approvvigionamento di acqua potabile e relative zone di rispetto, acquiferi superficiali e profondi destinati all'uso potabile, zone di ricarica della falda acquifera..).
- aree agricole dedite alla coltivazione di vegetali e allevamenti di animali destinati al consumo umano

Il loro livello di vulnerabilità è collegato, ai fini del presente documento, alla fenomenologia incidentale a cui si riferisce, oltre che all'azione di agenti naturali (rischio sismico, rischio idrogeologico..) ed alla tipologia di uso del suolo esercitata.

Una volta identificati gli elementi vulnerabili dal punto di vista ambientale, gli stessi potranno essere associati alle categorie di danno, in funzione della vulnerabilità manifesta in caso di incidente. La normativa nazionale (DM 9/5/2001) divide i danni ambientali in "significativi" o "gravi". In particolare il danno è "significativo" quando i tempi stimati di bonifica e ripristino ambientale delle aree (dove per ripristino ambientale si intende quanto riportato all'art. 240 punto q, della Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/06 s.m.i.), a partire dall'accertato stato di contaminazione, non superano i 2 ANNI, mentre è "grave" quando i tempi stimati di bonifica e ripristino ambientale delle aree, a partire dall'accertato stato di contaminazione, superano i 2 ANNI.

2.5 Impatti degli scenari incidentali sugli elementi vulnerabili

In questa fase si uniscono le informazioni territoriali ed ambientali, con gli scenari incidentali che insistono sul territorio comunale, evidenziando la compatibilità territoriale degli stabilimenti RIR in relazione agli elementi vulnerabili presenti sul territorio.

E' fondamentale ricordare che questa fase, il Comune deve tenere in considerazione i vincoli urbanistici presenti a causa delle aree di danno presenti sul territorio, prima di valutare la concessione di varianti edificatorie.

3 ERIR

3.1 Documento ERIR

L'elaborato relativo ai rischi d'incidente rilevante (ERIR) rappresenta uno strumento urbanistico comunale strategico, sia in fase di pianificazione che di valutazione degli interventi sul tessuto urbano, dei comuni interessati da aziende a rischio d'incidente rilevante, ovvero dagli effetti che tali aziende possono avere sul territorio comunale.

Si evidenzia che le risultanze dell'analisi di rischio sono basate su stime della frequenza di accadimento e dell'impatto delle ipotesi incidentali, aventi un margine d'incertezza che deve essere valutato nella definizione delle distanze di sicurezza, che dovranno pertanto essere opportunamente ampliate, seguendo il principio di cautela.

Va sottolineato che il documento ERIR può essere utilizzato anche per la valutazione di eventuali situazioni di criticità presenti e "potenzialmente incompatibili"; in tal caso il comune può definire un piano di adeguamento per risolvere le criticità riscontrate anche con la collaborazione delle Autorità e degli Organi tecnici competenti.

L'elaborato si compone di un documento, in cui vengono evidenziati gli effetti delle aziende sul territorio, gli elementi vulnerabili del medesimo territorio e conseguentemente i vincoli urbanistici che devono essere applicati. Per rendere più agile la consultazione, il documento è corredato da allegati, che approfondiscono gli argomenti trattati nel documento, e da cartografie, che permettono una visualizzazione immediata di quanto descritto.

Per permettere una verifica della disponibilità delle informazioni aggiornate, ai fini della redazione/aggiornamento dell'ERIR da parte del comune, il gestore dovrà premurarsi di fornire al comune il modello allegato di seguito (ALLEGATO A), comprensivo di tutti i documenti in esso citati ove non già trasmessi.

3.1.1 Quando è necessario

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il documento ERIR deve essere elaborato, o aggiornato dal comune quando:

- almeno un'azienda RIR è presente, anche solo parzialmente, sul territorio comunale
- gli effetti diretti, ossia le aree di danno di un'azienda RIR, insediata o meno sul territorio comunale, ricadono sul territorio comunale
- sia previsto da strumenti pianificatori di ordine superiore
- vi sia l'insediamento di una nuova azienda RIR sul territorio comunale
- aziende RIR nel territorio comunale propongano modifiche ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DLgs 334/99 (modifiche che comportano un aggravio del rischio esistente)
- qualora una modifica di un'azienda RIR implichi la modifica delle aree di danno esterne allo stabilimento
- vi sia la previsione di insediamento di elementi vulnerabili, nel territorio comunale, attorno ad aziende RIR

Rimane ferma la possibilità dei comuni di elaborare l'ERIR, anche in assenza delle fattispecie elencate in precedenza, qualora sul territorio comunale vi possano essere effetti, anche indiretti, di aziende RIR.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001, "l'individuazione di una specifica regolamentazione non determina vincoli all'edificabilità dei suoli, ma distanze di sicurezza. Pertanto i suoli interessati da parte del piano urbanistico, non perdono la

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

possibilità di esercitare diritti edificatori..”

3.1.2 Cosa deve contenere

Il documento ERIR dovrà almeno contenere:

- tutte le informazioni fornite dal gestore per l’individuazione delle corrette aree di danno,
- la cartografia necessaria sia per l’inquadramento territoriale, che per l’individuazione degli elementi vulnerabili e degli eventuali scenari incidentali che potrebbero avere effetti su tali elementi,
- la descrizione delle disposizioni disciplinanti le aree in cui i possibili scenari incidentali si sovrappongono ad elementi vulnerabili presenti sul territorio, ed i vincoli urbanistici cui sottoporre le zone interessate da aree di danno esterne allo stabilimento RIR
- l’espressione di pareri delle autorità competenti
- le previsioni dei Piani di Emergenza Esterni relative agli stabilimenti RIR
- l’eventuale analisi socio economica, e l’analisi di fattibilità finanziaria, tecnica ed amministrativa, nel caso di interventi previsti in un programma integrato d’intervento.

3.2 Allegati al documento

Il documento ERIR come sopra descritto prevede che, all’elaborato documentale, siano allegati almeno:

- Allegato 1. Aziende RIR insediate nel territorio comunale
- Allegato 2. Tabelle compilate dai gestori degli stabilimenti con individuazione delle aree di danno.
- Allegato 3. Individuazione e rappresentazione cartografica, in scala adeguata alle dimensioni dello stabilimento, delle aree di danno corrispondenti agli effetti letali, irreversibili e reversibili, associate alle relative probabilità di accadimento ed agli effetti ad esse associate: tavole dei rischi
- Allegato 4. Compatibilità tra aziende RIR e territorio circostante, con rappresentazione cartografica in scala adeguata della sovrapposizione degli effetti, associati alle relative probabilità di accadimento, sugli elementi vulnerabili presenti nel territorio
- Allegato 5. Disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione

3.2.1 Allegato 1

Le informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti RIR insediati sul territorio comunale, già presenti nell’allegato V al DLgs 334/99 “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori”, dovranno essere inserite dal comune nel presente allegato.

L’allegato 1 dovrà essere accompagnato dalla Tavola 1 “individuazione delle aziende a rischio d’incidente rilevante presenti sul territorio comunale”.

3.2.2 Allegato 2

Nell’allegato 2 devono essere riassunti in due tabelle i rischi insistenti sul territorio comunale, connessi alle attività aziendali ed alle materie detenute all’interno dei singoli stabilimenti del comune, ma anche legati ad attività contigue al territorio comunale, i cui rischi si manifestino sul territorio comunale interessato dall’ERIR, con l’estensione delle aree di danno.

Nella prima tabella si trovano gli scenari incidentali più probabili (così come indicato dalla letteratura scientifica), con le relative probabilità di accadimento; nella seconda tabella vi è l’associazione tra gli eventi incidentali e le relative aree di danno che ad essi sono associati.

Tabella 3.2.2.1: Individuazione degli scenari incidentali

Denomina- zione azienda	Codice scenario incidentale (Top event)	Tipologia Scenario (incendio/ rilascio/ esplosione)	Descrizione evento incidentale	Punto sorgente*	Sostanze coinvolte	Quantità di sostanze coinvolte	Durata evento	Probabilità di Accadimento dell’evento (Eventi/anno)	Classe di Probabilità di Accadimento**

* Il gestore dovrà fornire le coordinate del centro di pericolo

** Le classi di probabilità di accadimento sono quelle presenti nelle Tabelle 3a e 3b del DM 9/5/2001

Tabella 3.2.2.2: Aree di danno

Denominazione azienda	Codice scenario	Aree di anno (distanze di sicurezza dal punto sorgente)				
		1 Elevata letalità (metri)	2 Inizio letalità (metri)	3 Lesioni irreversibili (metri)	4 Lesioni reversibili (metri)	5 Danni alle strutture/effetti domino (metri)

Le tabelle dell’allegato 2 dovranno essere compilate sulla base dei dati forniti dal gestore dello stabilimento:

- Nel caso lo stabilimento sia sottoposto alla disciplina dell’articolo 8 del DLgs 334/99, i dati saranno forniti dal gestore sulla base del RdS, ed eventuali successivi aggravati di rischio, approvati dall’autorità competente, come previsto nel paragrafo 2.2 lettera A.
- Nel caso lo stabilimento sia sottoposto alla disciplina dell’articolo 6 del DLgs 334/99, i dati saranno forniti dal gestore sulla base del proprio sistema di gestione della sicurezza, e sulla base di quanto eventualmente prodotto dallo stesso in risposta agli esiti della più recente verifica ispettiva sul SGS.

In questa fase è importante riportare nelle tabelle del presente allegato anche gli scenari incidentali che rimangono all’interno del perimetro aziendale, per un principio di cautela.

Unitamente all’allegato 2 verrà redatta la tavola 2 “punti sorgente ed aree di danno insistenti sul territorio comunale”, contenente, per ogni scenario incidentale e per ogni tipologia di effetto sull’uomo (letalità, lesioni irreversibili e reversibili per l’uomo, danni alle strutture ed effetti domino) e sull’ambiente, le aree di danno individuate secondo quanto descritto in precedenza.

3.2.3 Allegato 3

Nell'allegato 3 dovranno essere raccolte e rappresentate, in funzione della tipologia di danno, le aree di danno associate alle relative probabilità di accadimento. Dovranno pertanto essere prodotte quattro tavole:

- Tavola 3.A "Rischio territoriale con effetti letali": rappresentazione delle aree di danno associate ad effetti letali, con indicate le relative probabilità di accadimento;
- Tavola 3.B "Rischio territoriale con effetti irreversibili": rappresentazione delle aree di danno associate ad effetti irreversibili, con indicate le relative probabilità di accadimento;
- Tavola 3.C "Rischio territoriale con effetti reversibili": rappresentazione delle aree di danno associate ad effetti reversibili, con indicate le relative probabilità di accadimento;

Qualora, relativamente al rischio territoriale, vi sia una sovrapposizione di aree di danno diverse, ma associate alla medesima tipologia di danno (letalità, lesioni irreversibili, lesioni reversibili), la porzione sovrapposta avrà probabilità di accadimento pari alla probabilità di accadimento più grave evidenziata nei singoli scenari incidentali.

Qualora vi sia una sovrapposizione tra aree di danno associate a danni ambientali, in assenza di approfondimenti accolti dal comune, la porzione di area sovrapposta verrà cautelativamente considerata di categoria "grave".

Si ricorda che, ai sensi del DM 9 maggio 2001, qualora un'area sia qualificata a rischio "grave", vi è assoluta incompatibilità

3.2.4 Allegato 4

Questo allegato sovrappone lo stato di rischio al contesto urbano, territoriale ed ambientale esistente: attraverso l'individuazione delle aree caratterizzate dalla presenza di vulnerabilità territoriali ed ambientali, si evidenziano le incompatibilità esistenti, da sanare con misure di messa in sicurezza o misure di contenimento, ma anche le potenziali incompatibilità legate a trasformazioni future, che possono essere limitate grazie all'individuazione di prescrizioni di tipo urbanistico/edilizio.

La tabella 3.2.4.1 permette di individuare le categorie territoriali, definite dal D.M. 9 maggio 2001 ed integrate secondo le esigenze pianificatorie emerse dall'esperienza sul territorio lombardo.

Le tabelle 3.2.4.2 e 3.2.4.3 evidenziano, sulla base delle indicazioni presenti nel D.M. 9 maggio 2001 e le modifiche introdotte in Regione Lombardia, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti RIR, in presenza o in assenza del documento ERIR, a seconda della classe di probabilità di accadimento dell'evento incidentale, individuata nel capitolo precedente.

La compatibilità territoriale/ambientale può essere valutata attraverso la compilazione delle seguenti ultime due tabelle 3.2.4.4 e 3.2.4.5, rispettivamente per la valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale delle aziende RIR.

Tabella 3.2.4.1 Categorie territoriali

La presente tabella definisce le categorie territoriali ammissibili, secondo quanto previsto dal DM 9 maggio 2001, integrate secondo l'esperienza maturata in Regione Lombardia.

Categoria Territoriale	Grado di urbanizzazione/ tipologie insediative ammesse
A	- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m² - Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti) - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti) - Luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre 5000 posti, con utilizzo della struttura almeno mensile
B	- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m² - Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti) - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti) - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università ecc. (oltre 500 persone presenti) - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo (cinema multisala, teatri), destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso) - Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno)
C	- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m² - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università ecc. (fino a 500 persone presenti) - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo (cinema multisala, teatri), destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è almeno settimanale) - Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno) - Autostrade e tangenziali sprovviste di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente - Aeroporti
D	- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m² - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri ecc. - Autostrade e tangenziali provviste di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente - Strade statali ad alto transito veicolare
E	- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m² - insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici, aree tecnico produttive
F	1. Aree entro i confini dello stabilimento 2. Aree limitrofe allo stabilimento, entro le quali non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

Tabella 3.2.4.2: Categorie territoriali compatibili

Classe di probabilità	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
<10 ⁻⁶	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
10 ⁻⁴ -10 ⁻⁶	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10 ⁻³ -10 ⁻⁴	F	EF	DEF	CDEF
> 10 ⁻³	F	F	EF	DEF

Tabella 3.2.4.3: Categorie territoriali compatibili, in assenza dell'ERIR approvato

Classe di probabilità	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
<10 ⁻⁶	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10 ⁻⁴ -10 ⁻⁶	F	EF	DEF	CDEF
10 ⁻³ -10 ⁻⁴	F	F	EF	DEF
> 10 ⁻³	F	F	F	EF

Tabella 3.2.4.4: Compatibilità territoriale

Area di Rischio Territoriale (Denominazione area in cui ricade l'elemento vulnerabile)	Categoria Territoriale ammissibile nell' Area di Rischio Territoriale (D.M. 9 maggio 2001)	Categoria Territoriale esistente all'interno dell' Area di Rischio Territoriale (STATO ATTUALE)	Stato di Compatibilità Territoriale (compatibile, non-compatibile)	Descrizione stato di non-compatibilità

La categoria territoriale associata al singolo elemento vulnerabile viene confrontata con la categoria territoriale ammissibile per la stessa area di rischio, così come definita dal D.M. 9 maggio 2001, evidenziando quindi l'eventuale compatibilità già in essere.

Tabella 3.2.4.5: Compatibilità ambientale

Categoria di Danno Ambientale esistente all'interno dell' Area di Rischio Ambientale	Tipologia di Danno Ambientale ammissibile all' Area di Rischio Ambientale (DM 9/5/2001)	Stato di Compatibilità Ambientale	Descrizione stato di non-compatibilità
	Danno significativo	compatibili, non-compatibile	

La categoria di danno associata al singolo elemento ambientale vulnerabile viene confrontata con l'unica categoria di danno ammissibile ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, ossia quello significativo. Qualora il comune reputi che il danno ambientale ipotizzato dal gestore dello stabilimento sia grave, potrà invitare il gestore a presentare misure atte a ridurre il rischio di danno ambientale ad un livello che risulti compatibile.

3.2.5 Allegato 5

Le prescrizioni pianificatorie possono provenire da diversi livelli, tra cui quello comunale o provinciale, anche attraverso studi dedicati o piani di settore (come previsto dal DM 9/5/2001, art.3 commi 1 e 2). In questo allegato vengono presentate e riassunte in una tabella le prescrizioni derivanti dai vari livelli di pianificazione esistente:

Categoria territoriale	Fonte prescrittiva	Prescrizioni per insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici	Prescrizioni per insediamenti residenziali	Prescrizioni per luoghi di concentrazione di popolazione	Prescrizioni per reti di trasporto
A	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione > 4,5 m³/m²	Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità con oltre 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ...). Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto con oltre 500 persone (mercati stabili, destinazioni commerciali, ...).	

Categoria territoriale	Fonte prescrittiva	Prescrizioni per insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici	Prescrizioni per insediamenti residenziali	Prescrizioni per luoghi di concentrazione di popolazione	Prescrizioni per reti di trasporto
A	Regione Lombardia			Ammessi luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre 5000 posti ed utilizzo della struttura almeno mensile	
	Provincia di ...				
	Comune di ...				
B	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m²	Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità fino a 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ...). Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto fino a 500 persone (mercati stabili, destinazioni commerciali, ...). Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgono oltre 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ...). Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio, che raccolgono: se luogo all'aperto, oltre 100 persone, se luogo al chiuso, oltre 1000 persone (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose, strutture fieristiche).	Ammesse stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto con un movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno)
	Regione Lombardia			Ammessi cinema multisala che raccolgono: se all'aperto oltre 100 persone, se al chiuso oltre 1000 persone	
	Provincia di ...				
	Comune di ...				
C	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 1 e 1,5 m³/m²	Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgono fino a 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università...). Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose...): se luogo all'aperto fino a 100 persone presenti, se luogo al chiuso fino a 1000 persone presenti, di qualsiasi capienza se la frequentazione è al massimo settimanale	Ammesse stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto con un movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno)

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

Categoria territoriale	Fonte prescrittiva	Prescrizioni per insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici	Prescrizioni per insediamenti residenziali	Prescrizioni per luoghi di concentrazione di popolazione	Prescrizioni per reti di trasporto
C	Regione Lombardia				Ammesse autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente. Ammessi aeroporti.
	Provincia di ..				
	Comune di ...				
D	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 0,5 e 1 m ³ /m ²	Ammessi luoghi ad affollamento rilevante con frequentazione massima mensile (fiere, mercatini, eventi periodici, cimiteri...).	
	Regione Lombardia				Ammesse autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente. Ammesse strade statali ad alto transito veicolare.
	Provincia di ...				
	Comune di ...				
E	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione < di 0,5 m ³ /m ²		
	Regione Lombardia	Ammesse aree tecnico-produttive			
	Provincia di ...				
	Comune di ...				
F	D.M. 9 maggio 2001	Area entro i confini dello stabilimento	Non sono ammessi manufatti e strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.		
	Regione Lombardia				
	Provincia di ...				
	Comune di ...				

3.3 Procedimento di approvazione e recepimento dell'ERIR negli strumenti di pianificazione

L'elaborato tecnico ERIR è un allegato del Piano di Governo del Territorio, soggetto alle procedure di approvazione previste alla normativa vigente in tema di pianificazione territoriale (L.R. 12/2005 e smi).

Una volta redatto, l'ERIR dovrà essere recepito all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare nel PGT e nel PTCP. Qualora il PGT non sia ancora stato approvato da parte del comune, l'elaborato RIR viene approvato secondo le procedure previste per gli altri elaborati del Piano.

Qualora il PGT sia già stato approvato, l'ERIR o un suo aggiornamento dovrà essere approvato immediatamente come variante del Piano delle Regole (d.g.r. VIII/1681/05 "criteri attuativi l.r. 12 per il governo del territorio - modalità per la pianificazione comunale" paragrafo 4.1 lettera d), al primo aggiornamento previsto (comunque non oltre cinque anni), nel Documento di Piano. In tali casi, il comune richiede apposito parere igienico-sanitario all'ASL e parere ambientale (con particolare riferimento alle competenze svolte in tema di Rischio industriale) ad ARPA. Decorso un periodo di 30 giorni senza aver ricevuto il parere tecnico di competenza, il parere si considera positivo ed il comune procede.

All'interno del PGT, i contenuti dell'ERIR dovranno, in particolare, essere recepiti:

- nel Documento di Piano, le aree di rischio territoriale e ambientale dovranno comparire tra le aree che limitano gli ambiti di trasformazione del PGT, poiché rappresentano a tutti gli effetti vincoli ambientali sovraordinati, definiti a livello locale;
- nel Piano delle Regole, le norme tecniche dovranno essere riportate tra le norme di regolamento dell'uso del suolo.
- nel regolamento edilizio

I contenuti dell'ERIR dovranno comunque essere aggiornati almeno ogni 5 anni.

Particolare attenzione deve essere prestata alla diffusione delle informazioni ed alla partecipazione della popolazione, previsti dalla L 241/90 e s.m., durante l'elaborazione e prima dell'approvazione finale da parte del consiglio comunale.

Una volta approvato, l'elaborato Tecnico ERIR deve essere trasmesso, a cura del comune, all'autorità competente in tema di RIR, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni limitrofi, all'ARPA e all'ASL territorialmente competenti o reso disponibile sul sito web dell'Amministrazione Comunale dandone comunicazione ai soggetti precedentemente citati.

3.3.1 Documento unico per più comuni

Qualora uno stabilimento RIR, oppure gli effetti incidentali di uno stabilimento RIR, ricadessero sul territorio di più comuni, l'elaborato RIR dovrà essere redatto in coordinamento tra i comuni interessati, secondo le procedure previste nel DLgs 267/2000 e s.m. In questo caso dovrà essere individuato, nell'ambito di una conferenza dei servizi indetta dal comune in cui insiste lo stabilimento o la sua maggiore superficie, il comune capofila, che dovrà gestire ed organizzare la redazione dell'ERIR. Una volta elaborato, ogni comune dovrà singolarmente approvarlo in consiglio comunale ed i suoi contenuti dovranno essere recepiti nei piani di governo del territorio (PGT) dei singoli comuni redattori dell'elaborato.

La trasmissione dell'elaborato RIR, in questo caso, dovrà avvenire a cura del comune capofila e/o inserito nei siti web delle Amministrazioni comunali coinvolte dandone comunicazione all'autorità competente in tema di RIR, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni limitrofi, all'ARPA e all'ASL territorialmente competenti.

3.3.2 Aggiornamento dell'ERIR

Fermo restando quanto definito in precedenza, qualora negli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante si effettuino modifiche tali da implicare una revisione/aggiornamento dell'ERIR prima della scadenza quinquennale (ad esempio in caso di miglioramenti impiantistici che riducano le aree di danno), la procedura dovrà seguire quanto previsto per l'approvazione dell'ERIR in caso di PGT già esistente. In tal caso i comuni dovranno comunque applicare il principio di precauzione, mantenendo opportune distanze di sicurezza dagli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante (art.14 DLgs 334/99 e s.m.).

Fatto salvo quanto previsto dalle procedure di approvazione ed aggiornamento dell'ERIR illustrate in precedenza, qualora un'azienda RIR intenda effettuare una modifica delle aree di danno dello stabilimento, non compatibili secondo le previsioni dell'ERIR esistente, l'azienda medesima potrà chiedere al comune la revisione dell'ERIR; il comune dovrà valutare la richiesta e, qualora l'esito sia positivo, dovrà comunicarlo all'azienda e procedere alla revisione dell'ERIR.

3.4 Limiti pianificatori

Qualora non vi siano aziende a rischio d'incidente rilevante ubicate nel territorio comunale, il comune, nella definizione della propria pianificazione, potrà porre limitazioni all'insediamento di aziende a rischio d'incidente rilevante solo se le aree da sottoporre a vincolo non abbiano destinazione industriale, ovvero vi siano elementi di vulnerabilità nelle vicinanze, che rendano incompatibile l'insediamento di una nuova azienda a rischio d'incidente rilevante.

Nel caso di una modifica con aggravio di rischio, al fine della redazione dell'ERIR:

- per le aziende sottoposte all'articolo 8 del DLgs 334/99, il Comune in cui insiste lo stabilimento o i Comuni limitrofi nei quali potrebbero ricadere gli effetti delle aree di danno ipotizzati, devono utilizzare le valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i.
- per le aziende sottoposte all'articolo 6 del DLgs 334/99, le informazioni fornite dal gestore nonché le eventuali integrazioni prodotte dal medesimo a seguito delle risultanze emerse nel rapporto conclusivo della verifica del SGS svolta dal dipartimento ARPA territorialmente competente.

3.5 Indicazioni applicative

3.5.1 Aree ad alta concentrazione di stabilimenti RIR

Qualora, in uno o più comuni, insistano aree ad alta concentrazione di stabilimenti RIR perimetrate secondo quanto previsto dall'art.13 del DLgs 334/99, ed in cui sia stato predisposto lo studio di sicurezza integrato d'area, nonché approvato il piano d'intervento ad esse associato, le eventuali prescrizioni aggiuntive a carico dei singoli stabilimenti dovranno essere recepite come varianti all'ERIR dei comuni interessati.

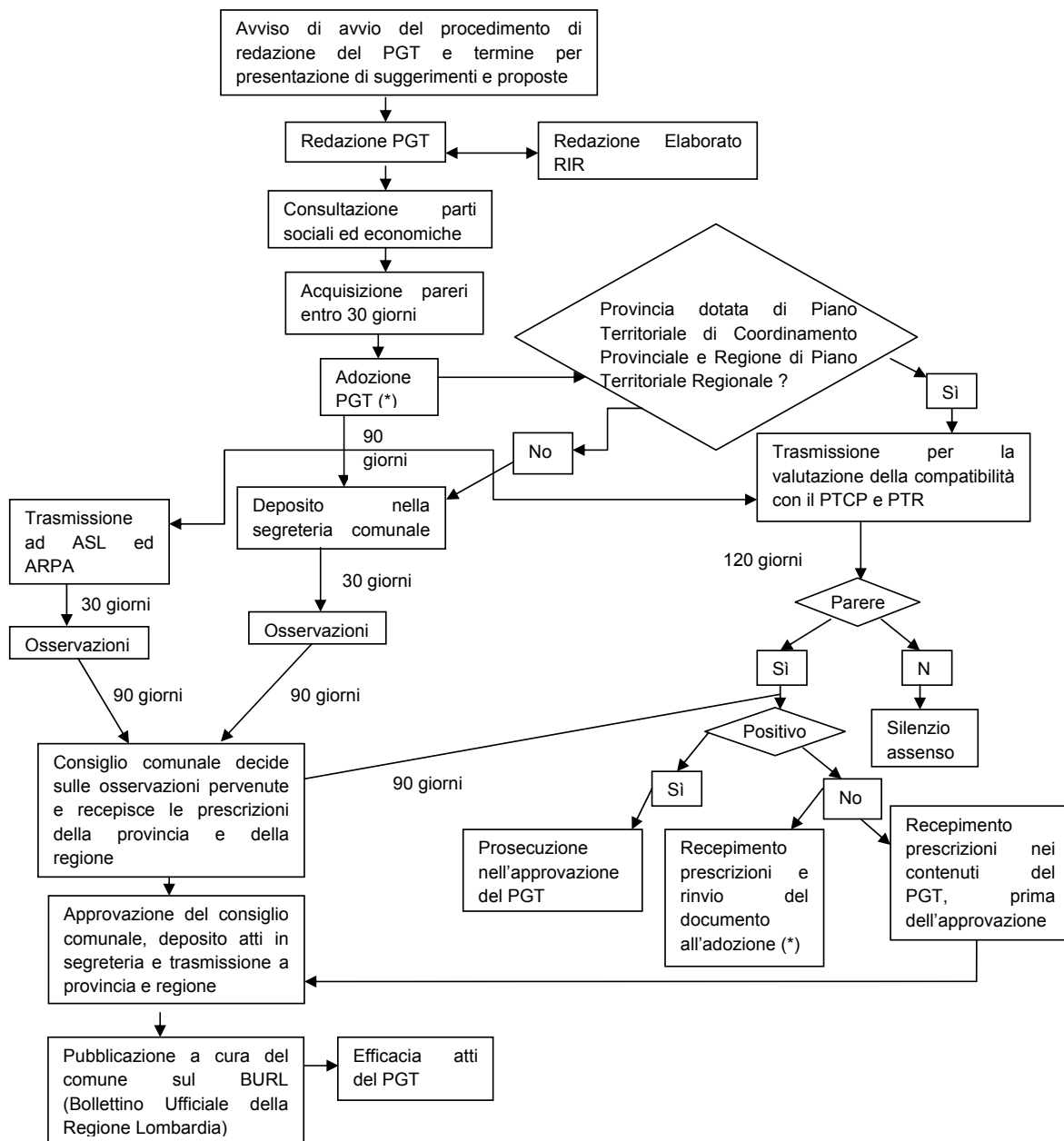
3.5.2 Flow chart esplicativi

In questa sezione verranno presentati schemi di flusso semplificati, per una visualizzazione immediata dei processi previsti dal presente documento, in particolare:

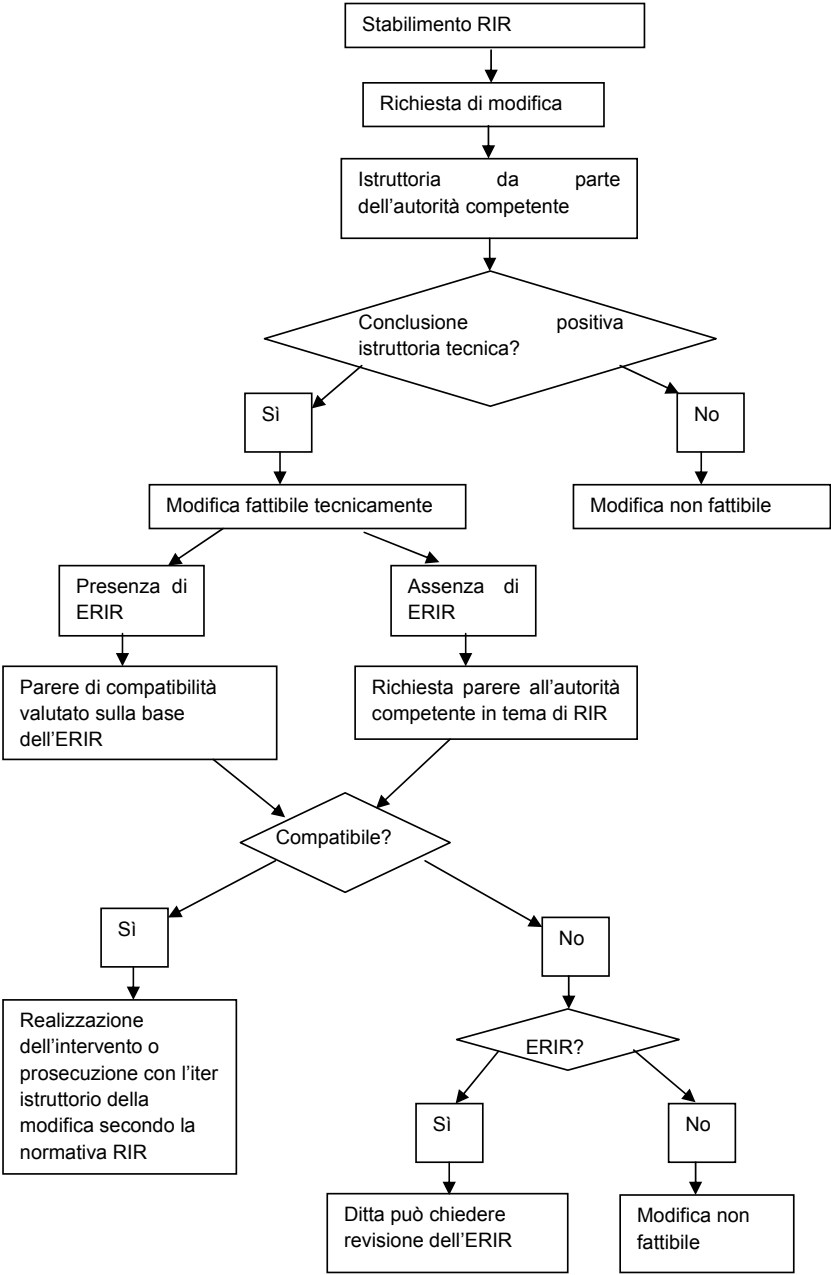
1. Iter di approvazione dell'ERIR o di sue modifiche nel PGT (Piano di Governo del Territorio)
2. Nulla Osta di Fattibilità (NOF) di un intervento impiantistico da parte di uno stabilimento RIR (a Rischio d'Incidente Rilevante)
3. Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di una modifica di stabilimento RIR
4. Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di opere urbanistiche o infrastrutture che potrebbero interferire con stabilimenti RIR

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

1. Iter di approvazione (sia nel caso di PGT non ancora approvato, che di approvazione varianti al PGT (LR 12/2005, art. 13)

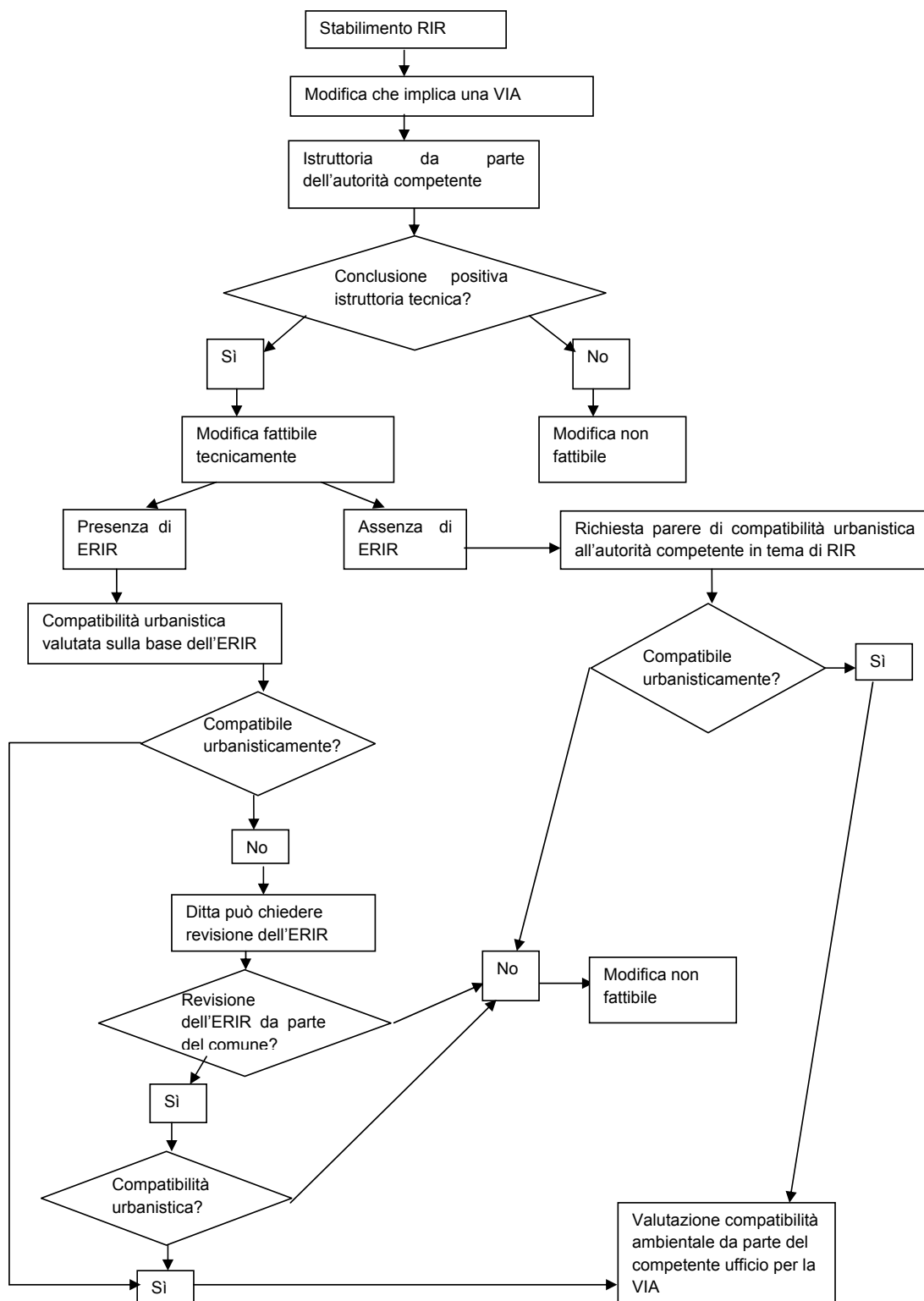


2. Nulla Osta Fattibilità di un intervento impiantistico di uno stabilimento RIR

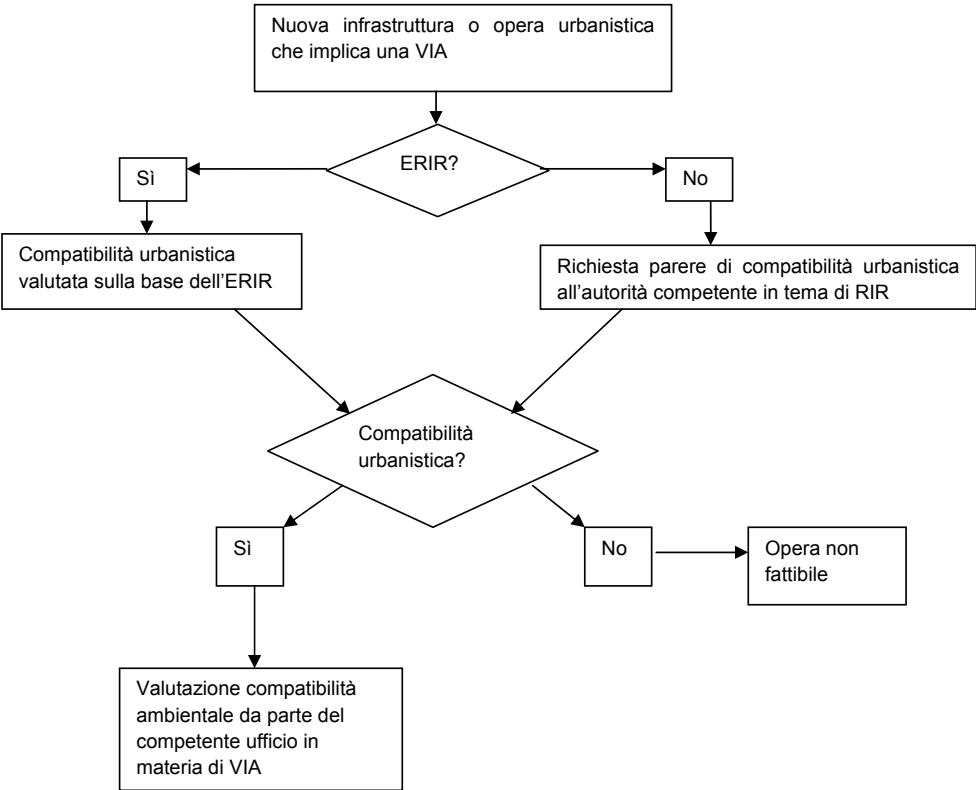


Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

3. Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per modifica di uno stabilimento RIR



Valutazione Impatto Ambientale (VIA) di infrastrutture o opere urbanistiche che potrebbero interferire con aziende RIR



Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

ALLEGATO A

**CHECK LIST DOCUMENTI AGGIORNATI, CHE IL COMUNE PUÒ CONSULTARE PER LA
REDAZIONE DELL'ERIR - DA COMPILARSI A CURA DEL GESTORE**

Azienda soggetta alle disposizioni dell'Art. 8 DLgs 334/99 e smi

Documenti	Sì/No	Data ultimo aggiornamento
Notifica		
Allegato V		
Rapporto di sicurezza		
Parere CTR in merito alla valutazione del RdS		
Integrazioni al RdS dell'azienda a seguito di prescrizioni del CTR		
NOF		
Parere CTR in merito alla valutazione del NOF		
Integrazioni al NOF dell'azienda a seguito di prescrizioni del CTR		
Prescrizioni/raccomandazioni CTR a seguito della verifica ispettiva del SGS		
Integrazioni dell'azienda a seguito di prescrizioni del CTR sulla verifica SGS		
NAR con conseguenze sulle aree di danno		
PEE		
Eventuali altre note rilevanti		

Legenda:

CTR: Comitato Tecnico Regionale

RdS: Rapporto di Sicurezza

NOF: Nulla Osta di Fattibilità

SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza

NAR: Non Aggravio del Rischio

PEE: Piano di Emergenza Esterna

Azienda soggetta alle disposizioni dell'Art. 6 DLgs 334/99 e smi

Documenti	Sì/No	Data ultimo aggiornamento
Notifica		
Allegato V		
Rapporto conclusivo ultima verifica SGS		
Integrazioni dell'azienda a seguito di prescrizioni derivanti dal rapporto conclusivo della verifica SGS		
Scheda di sintesi dell'analisi di sicurezza (modulo 3 - D.d.u.o. 30 giugno 2010 - n. 6555)		
Pianificazione Urbanistica e territoriale (modulo 6 - Dd.u.o. 30 giugno 2010 - n. 6555)		
NAR con conseguenze sulle aree di danno		
PEE		
Eventuali altre note rilevanti		

Legenda:

D.d.u.o.: Decreto dirigente unità organizzativa

SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza

NAR: Non Aggravio del Rischio

PEE: Piano di Emergenza Esterno